



Patrocinio presso le Magistrature Superiori

Avv. Prof. Antonio Tisci

Avv. Filomena Bove

Caserta, 1 dicembre 2022

Al Presidente del Consiglio

Regionale della Campania

Centro Direzionale Isola F/13

80143 Napoli

Pec protocollo.generale@pec.cr.campania.it

Al Segretario Generale del Consiglio

Regionale della Campania

Centro Direzionale Isola F/13

80143 Napoli

Pec segretario.generale@pec.cr.campania.it

Oggetto: pagamento indennità di difensore civico Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito - costituzione in mora *ex artt.* 1219 c.c..

In nome e per conto del Prof. Avv. Francesco Eriberto d'Ippolito, nato a Napoli il 9.9.1970 [c.f. DPPFNC70P09F839L], che sottoscrive in calce la presente per accettazione e ratifica del contenuto facendolo proprio in ogni sua parte, rappresentiamo quanto segue:

- con decreto n. 34 del 18.07.2017, in seguito alla elezione da parte del Consiglio Regionale, il prof. d'Ippolito veniva nominato Difensore Civico per la Regione Campania ai sensi della L.R. n. 23 dell'11.08.1978 s.m.i. ed immesso contestualmente nella funzione;
- con nota del 02.08.2017 indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale (prot. 0012898/I), il prof. d'Ippolito preso atto dell'incerta formulazione dell'art. 1, c. 21, della L.R. 5/2013 in materia di indennità dovute al difensore civico, genericamente prevista in termini di "rimborso spese", invitava il Consiglio a fornire un'interpretazione autentica della suddetta norma e quindi della natura dell'indennità dalla stessa disposta e, nelle more di questo intervento, gli uffici preposti a sospendere ogni erogazione di somme in suo favore previo accantonamento di quanto dovuto;
- in seguito alla sentenza n. 05834/2017 del Consiglio di Stato il prof. d'Ippolito cessava dall'incarico in data 22.12.2017;
- in seguito alla successiva elezione, ratificata con decreto n. 3 del 08.02.2018, il Presidente del Consiglio Regionale ha nuovamente nominato il prof. d'Ippolito Difensore Civico per la Regione Campania e insediato nella funzione in data 12.02.2018;
- con nota prot. 048652 del 13.02.2018 indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale e ai dirigenti alla pianificazione e bilancio, il prof. d'Ippolito rinnovava la richiesta di parere in ordine alla natura dell'indennità di funzione e, in attesa del chiarimento, invitava gli uffici competenti a differire la liquidazione di quanto a lui dovuto previo accantonamento degli stessi importi;
- si precisa che il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alle istanze d'interpretazione autentica dell'art. 1, c. 21, della L.R. 5/2013, lasciando inevase le richieste del prof. d'Ippolito che, pertanto, non ha mai percepito alcuna indennità per la funzione ricoperta;
- il prof. d'Ippolito è successivamente cessato dalla carica in data 30.04.2018 in seguito alla sentenza n. 02538/2018 resa dal Consiglio di Stato.

Tutto quanto premesso, occorre chiarire che la natura della predetta indennità di funzione si può desumere dal combinato disposto degli artt. 9 comma 1 della Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23, rubricato «Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania», che dispone: *“Al difensore civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai Consiglieri regionali. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del*

81100 Caserta, Corso Trieste n. 281

Tel. 0823 328354 fax. 0823 1970036 / 0823 328354 e-mail studiolegaletisci@gmail.com

PEC antoniotisci@avvocatinapoli.legalmail.it; filomena.bove@avvocatismcv.it

Consiglio regionale e dispone di un ufficio di Segreteria, la cui dotazione organica è fissata nel regolamento interno del Consiglio. In caso di trasferta spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per il Consigliere.”; 7 comma 1 della L.R. 13/1996; 17 comma 4 dello Statuto regionale, emanato con L.R. 6/2009; dall’accordo Stato-Regioni dl 30.12.2012.

Il Legislatore Regionale, nel 2013, novellando la L.R. 23/1978, ha precisato che al difensore civico compete un rimborso spese pari al 60% della misura prevista ex art. 7, comma 1, della L.R. 13/1996 per i Consiglieri regionali, corrispondente al 40% dell’importo di € 11.000/00 determinato dalla Conferenza Stato-Regioni, pari ad € 4.400/00 mensili, in misura fissa e predeterminata, senza obbligo di rendicontazione.

Dalle norme richiamate si può anche rilevare la natura del compenso riconosciuto al difensore civico che si configura come un’indennità attribuita nei limiti di quantificazione stabiliti dalla stessa Regione Campania, pari al 60% dell’importo di € 4.400/00 (somma spettante ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese), corrispondente ad € 2.640,00 mensili lordi.

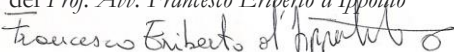
A sostegno di questa interpretazione milita la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.126/E del 9.12.2020: “*Le somme ricevute per l’esercizio di funzioni pubbliche, e dunque le indennità corrisposte al difensore civico, compresi i rimborsi spese per convegni, seminari, conferenze, gruppi di lavoro, svolti nell’assolvimento di compiti istituzionali, costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente e sono assoggettati alla relativa tassazione ai sensi degli articoli 51 e 52 del Tuir*”. E’ chiaro quindi che il compenso spettante al difensore civico, nell’esercizio di una funzione pubblica, non può in alcun modo essere erogato a titolo di rimborso spese con obbligo di rendicontazione. Si tratta, invece, di un emolumento, determinato nella misura dalla normativa di riferimento sopra citata, da corrispondersi mensilmente, salva diversa pattuizione contrattuale, al quale va riconosciuta la natura di indennità per la funzione.

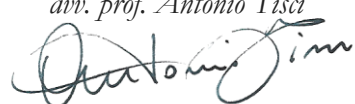
Sulla scorta di quanto dedotto si precisa che a tutt’oggi il prof. d’Ippolito vanta un credito insoluto nei confronti del Consiglio Regionale della Campania per complessivi euro ventimilacinquecentonovantadue/00 (€ 20.592/00) lordi S.E.O., in ragione delle indennità maturate per la funzione di difensore civico della Regione Campania nel periodo 18.07.2017-22.12.2017/12.02.2018-30.04.2018 per un totale di 234 giorni.

Si precisa che il pagamento dei crediti summenzionati è tutt’oggi inevaso nonostante le precedenti sollecitazioni verbali, tutte rimaste senza effetto.

Per quanto esposto si invitano le SS.LL. a provvedere al pagamento dovuto della somma di euro ventimilacinquecentonovantadue/00 (€ 20.592/00) lordi S.E.O., nonché onorari e spese legali, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che, disatteso quanto richiesto, elasso inutilmente l’anzidetto termine, si procederà, senza ulteriore avviso, a dare corso ad ogni opportuna azione legale indirizzata al recupero coattivo del credito, con conseguente aggravio di spese in danno dell’Ente.

Disponibile, se del caso, ad ogni ulteriore chiarimento, valga la presente quale diffida e messa in mora ex artt. 1219 c.c., anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2943 c.c..

anche per autentica della firma
del Prof. Avv. Francesco Eriberto d’Ippolito


avv. prof. Antonio Tisci


avv. Filomena Bove
